

Codice A1604A

D.D. 22 dicembre 2017, n. 563

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi potabili ubicati nel Comune di Granozzo con Monticello (NO), uno in Via Carrera (codice univoco NOP00502) e l'altro denominato Monticello (codice univoco NOP00503), gestiti dalla Società Acqua Novara VCO S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Granozzo con Monticello (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 20 ottobre 2017 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi potabili ubicati, uno in Via Carrera nella particella catastale n. 258 del foglio di mappa n. 4 e l'altro, denominato Monticello, sul sedime stradale del foglio di mappa n. 10, censiti al N.C.T.U. del medesimo Comune di Granozzo con Monticello.

In particolare, il pozzo di Via Carrera è ubicato in corrispondenza del concentrico, ad una quota di circa 128 metri s.l.m. mentre il pozzo Monticello è posto nella omonima frazione, ad una quota di circa 137,70 metri s.l.m..

Le due captazioni di cui sopra sono così completate:

- Pozzo Via Carrera, perforato nel 2008 e profondo 103,00 metri, filtra tra -45,00 e -57,00 metri e tra -86,00 e -89,00 metri, con una portata di esercizio pari a 7,50 l/s;
- Pozzo Monticello, perforato nel 1970 e profondo 80,30 metri, filtra tra -46,86 e -52,98 metri, tra -56,58 e -59,64 metri e tra -74,69 e -77,75 metri, con una portata di esercizio pari a 5,00 l/s;

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di strutture residenziali con le relative pertinenze, di insediamenti commerciali e artigianali, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue e di zone interessate da pratiche agronomiche (Pozzo Monticello) all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

Le proposte di definizione sono state determinate in funzione di una portata massima estraibile pari a 7,50 l/s (648 metri cubi/giorno) per il pozzo di Via Carrera e a 5,00 l/s per il pozzo Monticello (432 metri cubi/ giorno) e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dai pozzi.

In mancanza di dati riguardanti la piezometria dell'acquifero profondo captato dai pozzi, le proposte di definizione sono state dimensionate avvalendosi della ricostruzione piezometrica della falda freatica applicando, tuttavia, i criteri cautelativi di cui al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R; tali aree sono state pertanto delimitate orientandole lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristrette e allargate calcolate con un range angolare complessivo di 30° .

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° per entrambi i pozzi;

- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30° per entrambi i pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Acqua Novara VCO – Aree di salvaguardia Pozzo comunale 39 Granozzo, Via Carrera – Scala 1:2.000”*;
- *“Acqua Novara VCO – Aree di salvaguardia Pozzo comunale 8 Monticello – Granozzo con Monticello (NO) – Scala 1:1.500”*;

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Granozzo con Monticello (NO), che le ha approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 6 aprile 2017.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Novara – valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 2 maggio 2013, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione delle aree di salvaguardia presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- si dovrà prevedere la sostituzione delle reti fognarie con tubazioni a doppia camicia all'interno delle aree di salvaguardia di entrambi i pozzi;
- le attività svolte all'interno delle aree di salvaguardia dovranno rispettare la normativa vigente;
- la zona di tutela assoluta del pozzo di Via Carrera dovrà essere impermeabilizzata, delimitata da recinzione e utilizzata solo per la gestione e per la manutenzione della captazione;
- la zona di tutela assoluta del pozzo Monticello invece, per quanto possibile, dovrà essere delimitata da recinzione e/o manufatto con corretto allontanamento delle acque scolanti, dal momento che la testa della captazione è ubicata sotto il sedime di un incrocio stradale al centro della frazione di Monticello;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo Monticello dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea e che dovrà altresì essere inviato, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate.

L'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 13 maggio 2013, ha rilevato quanto segue.

La testata del pozzo di Via Carrera, chiusa mediante flangia a tenuta, è interrata e contenuta all'interno di un fabbricato in lamiera zincata posto su una platea di cemento; il pozzo è dotato di impianto di trattamento per manganese ed è ubicato all'interno di un'area destinata a verde pubblico.

La testata del pozzo Monticello, chiusa mediante flangia a tenuta, è interrata e contenuta in un manufatto in muratura con pareti e fondo cementati, coperto da tombinatura; il pozzo è dotato di impianto di trattamento per manganese ed è ubicato all'interno di un'area in porfido.

Dall'esame della documentazione agli atti dell'ufficio, la qualità dell'acqua emunta dai due pozzi, dopo l'impianto di trattamento, risulta essere buona.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha evidenziato che le proposte di delimitazione – con tempi di sicurezza (isocrone) di 60 e 180 giorni – forniscano una sufficiente tutela da possibili fenomeni di inquinamento degli acquiferi captati, con le seguenti prescrizioni:

- le aree di tutela assoluta (di almeno 10 metri di raggio, ove possibile) vengano impermeabilizzate e dotate di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche;
- le reti fognarie ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia dei pozzi siano messe in sicurezza;
- sia verificato il corretto allontanamento delle acque di dilavamento provenienti dal manto stradale e dai parcheggi;
- nelle aree adibite a verde pubblico, ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, dovrà essere vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari o diserbanti;
- sia predisposto ed applicato il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo Monticello.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo denominato Monticello. Tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, siano caratterizzati da una capacità protettiva alta-moderatamente alta abbinata a una vulnerabilità dell'acquifero captato bassa, attribuibili, quindi, alla Classe 4, caratterizzata da una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica sotterranea; nei terreni appartenenti alla Classe 4 gli interventi agronomici subiranno moderate limitazioni.

Con la determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008 la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio di Granozzo con Monticello, alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee tramite i due pozzi ubicati nel medesimo comune, uno in Via Carrera (codice univoco NOP00502) e l'altro denominato Monticello (codice univoco NOP00503).

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45, in data 9 novembre 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili di Via Carrera e Monticello, ubicati nel Comune di Granozzo con Monticello (NO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R del 2006,

approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", in data 25 marzo 2009.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; non si dovrà prevedere l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle eventuali aree a verde comprese all'interno di tali zone;
- la presenza di strutture residenziali con le relative pertinenze, di insediamenti commerciali e artigianali, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue nonché di zone interessate da pratiche agronomiche (Pozzo Monticello) all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e dei parcheggi ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo Monticello e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo Monticello, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

valutato che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia del pozzo Monticello potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

ritenuto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Novara del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal regolamento regionale 10/R del 2007 e ss.mm.ii. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici;

vista la determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008 con la quale la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio di Granozzo con Monticello, alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee tramite i due pozzi ubicati nel medesimo comune, uno in Via Carrera (codice univoco NOP00502) e l'altro denominato Monticello (codice univoco NOP00503);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Novara – in data 2 maggio 2013 – prot. n. 39590;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – in data 13 maggio 2013 – prot. SIAN/N n. 1462;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Granozzo con Monticello (NO) n. 23 del 6 aprile 2017, di approvazione delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, in data 23 ottobre 2017 – prot. n. 1358/2017, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione*”

per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

- a) Le aree di salvaguardia dei due pozzi potabili ubicati nel Comune di Granozzo con Monticello (NO), uno in Via Carrera (codice univoco NOP00502) e l’altro denominato Monticello (codice univoco NOP00503), gestiti dalla Società Acqua Novara VCO S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:
- “Acqua Novara VCO – Aree di salvaguardia Pozzo comunale 39 Granozzo, Via Carrera – Scala 1:2.000”;
 - “Acqua Novara VCO – Aree di salvaguardia Pozzo comunale 8 Monticello – Granozzo con Monticello (NO) – Scala 1:1.500”;
- allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 7,50 l/s (648 metri cubi/giorno) per il pozzo di Via Carrera e a 5,00 l/s per il pozzo Monticello (432 metri cubi/ giorno).
- c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargata.
- Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia del pozzo denominato Monticello, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, è prevista una gestione agronomica comune per la zona rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata. L’impiego dei concimi organici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari è effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in

conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

La gestione dei fertilizzanti azotati dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

In relazione alle fertilizzazioni fosfatica e potassica sarà possibile integrare le concimazioni con i macroelementi fosforo e potassio fino al raggiungimento rispettivamente di 10 p.p.m. e di 120 p.p.m.. Quando successive analisi dimostreranno il raggiungimento di tale quota, sarà possibile, unicamente, praticare una concimazione di mantenimento tenendo conto degli asporti delle colture praticate.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

In relazione alla distribuzione di effluenti zootecnici (letame e liquami) nelle aree agricole interessate sarà possibile solamente procedere nei mesi invernali.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" e in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

E' inoltre assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Granozzo con Monticello (NO) – Acqua Novara VCO S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo; inoltre non si dovrà prevedere l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle eventuali aree a verde comprese all'interno di tali zone;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Granozzo con Monticello – Acqua Novara VCO S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Granozzo con Monticello, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e dei parcheggi ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin